



Istituto Comprensivo Margherita Hack

Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN)

Tel. 0427 709057 - Fax 0427 71526

E-mail pnic82800x@istruzione.it - PEC pnic82800x@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO e PROTOCOLLO D'AZIONE per il contrasto al bullismo e cyberbullismo

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento, vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con i pari e i momentanei insuccessi, ne consegue la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità. La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo essa pone in atto misure sia educative e formative che specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni. Il Patto Educativo di Corresponsabilità e il seguente Regolamento sul bullismo e il cyber bullismo sono strumenti ed espressioni di tale volontà. In particolare, questo Regolamento risponde alle Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo dalla Legge del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore il 18 giugno 2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017 e delle *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* emanate dal MIUR il 13.01.2021

CHE COS'È IL BULLISMO?

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, cioè la "vittima". Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata. Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori.

DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DEL FENOMENO

Affinché si possa parlare di bullismo, dobbiamo rilevare i seguenti requisiti:

- I protagonisti sono bambini o ragazzi che condividono lo stesso contesto, più comunemente la scuola;
- L'intenzionalità: le prepotenze, le molestie o le aggressioni messe in atto dal bullo sono intenzionali al fine di acquisire vantaggi (estorcere favori o denaro, acquisire prestigio e/o gratificazione);
- La pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo

sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi ed isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;

- La persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- L'asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione e chi la subisce, ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo dei suoi coetanei;
- L'incapacità della vittima di difendersi: è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette e ritorsioni;
- La rigidità, i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- La paura, sia la vittima sia i compagni che assistono hanno paura, temono che parlando con l'adulto la situazione possa peggiorare, andando incontro ad ulteriori ritorsioni. Si preferisce pertanto subire in silenzio sperando che tutto passi.

Il fenomeno può assumere forme differenti:

- Bullismo diretto: comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo *fisico o verbale* (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc.) con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti (*bullismo psicologico*); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (*bullismo strumentale*);
- Bullismo indiretto: danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (*bullismo sociale*), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (*bullismo manipolativo*).

IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

Viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71: "*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo*" (art.1).

Questa forma di bullismo (*bullismo elettronico*) esercitata a distanza attraverso strumenti informatici (*e-mail, sms, WhatsApp, chat, blog, siti internet, immagini o video diffusi in rete...*), si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Ci sono alcune particolari caratteristiche che differenziano il *cyberbullismo* dal bullismo tradizionale:

- *L'anonimato*: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname, pensando di non poter essere scoperto;
- *L'assenza di relazione* tra vittima e bullo: per chi subisce le molestie è ancora più difficile difendersi, perché molto spesso le vittime non riescono

neppure a individuare chi è il bullo;

- *Mancanza di feedback emotivo*: il cyberbullo, non vedendo le reazioni della vittima ai suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno che arreca, questo lo rende più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo;
- *Spettatori infiniti*: le persone che possono assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate. La diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito.

Sono da considerare cyberbullismo le seguenti situazioni:

- *Flaming*: litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- *Outing estorto*: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RUOLI ED AZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- Individua, attraverso il Collegio dei Docenti, due Referenti, un team del bullismo e cyberbullismo e il Team di intervento;
- Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di internet a scuola;
- Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- Prevede la creazione di un protocollo di emergenza per i casi di bullismo e di cyberbullismo, coordinato dal Referente e dal Team di intervento;
- Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

I REFERENTI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO (in collaborazione con il TEAM DI LAVORO):

- Promuovono la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del *cyberbullismo* attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- Coordinano le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale coinvolgimento di genitori e studenti;
- Si rivolgono a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare attività di prevenzione o affrontare casi di emergenza;
- Curano rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in internet, la "*Safer Internet Day*" (ricorre il secondo giorno della seconda settimana del mese di febbraio di ogni anno);

IL COLLEGIO DOCENTI:

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL TEAM DOCENTI /IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- Propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- Partecipa, a seconda delle situazioni, alla presa in carico degli episodi di bullismo e di vittimizzazione che coinvolgano in vario modo gli alunni, sotto il coordinamento del Team d'emergenza.

IL DOCENTE:

- Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
- Collabora attivamente, con un atteggiamento di attenzione e di empatia, al riconoscimento e alla presa in carico di eventuali situazioni di vittimizzazione e di bullismo, facendo riferimento ai Referenti e ai Team dedicati.

IL PERSONALE ATA:

- Partecipa attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- Sono attenti ai comportamenti degli alunni;
- Collabora attivamente, con un atteggiamento di attenzione e di empatia, al riconoscimento e alla presa in carico di eventuali situazioni di vittimizzazione e di bullismo, facendo riferimento ai docenti di classe, ai Referenti e ai Team.

I GENITORI:

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- Conoscono il codice di comportamento dello studente;
- Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina per i casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- Imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano tramite i social;
- Non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- Durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica.

L'INTERVENTO DELLA SCUOLA IN CASI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; in primis saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi. Dai 14 ai 18 anni, i ragazzi possono essere direttamente responsabili penalmente delle loro azioni, qualora un Giudice Minorile li valuti come sufficientemente maturi per esprimere

una capacità di intendere e di volere assimilabile a quella adulta.

Il procedimento penale e le eventuali misure conseguenti all'accertamento delle responsabilità penali tuttavia rispondono ai principi di giustizia minorile con istituti e provvedimenti (dalla messa alla prova, alla cancellazione delle accuse, ecc.) adatti alla giovane età dei ragazzi.

Ai sensi della formulazione della Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la funzione di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. In relazione alla qualità di pubblico ufficiale l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti di reato, in danno o ad opera di minori. La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli "una ragazzata". Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché "se l'è andata a cercare".

Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su un compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi, è diffusione di materiale pedopornografico).

L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

SCHEMA DELLE PROCEDURE SCOLASTICHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali") dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

IL PROTOCOLLO D'AZIONE

Il protocollo di emergenza serve ad affrontare in modo sistematico i presunti casi di bullismo e di vittimizzazione e consente al nostro Istituto di dotarsi di una procedura chiara e conosciuta da tutti, nella quale siano evidenti i ruoli e le competenze di chi interviene, le responsabilità educative, le azioni da intraprendere e le loro tempistiche.

Gli obiettivi principali dell'intervento sono:

- Interrompere o alleviare la sofferenza della vittima;
- Responsabilizzare i bulli rispetto a quello che hanno fatto;
- Dimostrare a tutti gli altri studenti che gli atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e non vengono lasciati accadere senza intervenire;
- Dimostrare ai genitori, agli studenti e alla comunità che la scuola sa come intervenire per gestire casi del genere;
- Incentivare gli studenti e gli adulti a segnalare prontamente, nel modo più efficace e preciso possibile, i presunti episodi di violenza, bullismo e vittimizzazione, diminuendo così il rischio che vengano sottovalutati o addirittura ignorati.

LE FASI DI INTERVENTO SONO:

- La prima segnalazione
- La valutazione approfondita e i colloqui di approfondimento
- La scelta dell'intervento e la gestione del caso
- Il monitoraggio

In ogni caso, unico e spesso complesso, necessita di un coordinamento centrale, svolto da figure preparate e pronte ad intervenire in diverse situazioni, anche di emergenza. Tale funzione è svolta da un Team per le emergenze, composto dai Referenti bullismo e cyberbullismo e da almeno altri tre docenti tra cui il/i Coordinatore/i di classe.

LA PRIMA SEGNALAZIONE

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe.

Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyberbullismo, eventuali altri educatori:

- Raccolta di informazioni sull'accaduto
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è *importante astenersi dal formulare giudizi*; è piuttosto necessario *creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto* che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

LA VALUTAZIONE APPROFONDITA E I COLLOQUI DI APPROFONDIMENTO

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- Si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo:

- Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

LA SCELTA DELL'INTERVENTO E LA GESTIONE DEL CASO

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse

disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)

- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe
- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyberbullo
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo
- Valutazione di un intervento personalizzato:
 - a. obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione;
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - a. sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - b. imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
 - c.** nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.
 - d. in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori della Regione Friuli Venezia-Giulia.
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Un comportamento che di solito potrebbe essere considerato non grave, diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale delle stesse.

<p>Rispetto degli altri</p> <p>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p>	<p>INFRAZIONE</p> <p>Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli</p> <p>ATTENZIONE</p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.</p>	<p>QUANDO PUO' SCATTARE LA SANZIONE?</p> <p>La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i></p> <p><i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i></p>
<p>Rispetto degli altri</p> <p>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p>	<p>INFRAZIONE</p> <p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p>ATTENZIONE</p> <p>Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p>QUANDO PUO' SCATTARE LA SANZIONE?</p> <p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i></p> <p><i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i></p>

<p>Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute</p>	<p>INFRAZIONE</p> <p>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne....)</p> <p>ATTENZIONE</p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea.</p> <p>I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. E' importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)</p>	<p>QUANDO PUO' SCATTARE LA SANZIONE?</p> <p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <p><i>Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg</i></p> <p><i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg</i></p> <p><i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i></p>
--	---	---

IL MONITORAGGIO

Soggetto responsabile:

Dirigente Scolastico.

Coordinamento: referenti bullismo e Team di emergenza.

Altri soggetti coinvolti: vittima ed eventualmente altri soggetti coinvolti nelle fasi precedenti (valutazione e intervento). Obiettivi: valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione delle dinamiche.

Procedura: colloquio con la vittima ed eventualmente con gli altri soggetti. Compilazione di una semplice scheda di rilevazione.

La gestione di un caso di bullismo, cyberbullismo, violenza o vittimizzazione, non si conclude con un unico intervento, per quanto prolungato, ma deve essere seguito nel suo evolversi anche una volta superata la fase di emergenza.

Infatti, trascorso del tempo, le stesse dinamiche potrebbero ripresentarsi, soprattutto se gli interventi non risultassero incisivi sul piano educativo, riducendosi alla mera sanzione o ammonimento.

Il monitoraggio, quindi, dovrà essere effettuato in modo sistematico e a intervalli regolari, a breve e a lungo termine, sempre col coordinamento del Team; lo scopo è di valutare l'efficacia degli interventi e l'evoluzione delle dinamiche individuali e relazionali sul lungo periodo. I confronti avverranno principalmente con la vittima, ma se necessario anche con le figure coinvolte nella valutazione approfondita del caso. Tutta la documentazione prodotta durante la valutazione e la gestione del caso, a partire dalla scheda di segnalazione e dalla valutazione approfondita, verrà conservata accuratamente in un registro dal Referente del bullismo e cyberbullismo.

CONCLUSIONI

Il presente Regolamento sul bullismo e il cyber bullismo è solo una delle azioni del processo antibullismo che il nostro Istituto Comprensivo Statale "Margherita Hack" ha messo in atto.

Siamo infatti consapevoli che per avere successo, una politica antibullismo deve intervenire su tutte le dimensioni della vita scolastica, da quella culturale e pedagogica, a quella normativa e organizzativa e svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.

IN SINTESI IL PERCORSO DA SEGUIRE

AZIONE	ATTORE
1- <u>Segnalazione cartacea o digitale, depositata nei luoghi di consegna dedicati o ai docenti di classe o al referente</u> (modulo di prima segnalazione allegato)	Da parte di alunni, genitori, DS, insegnanti, personale ATA
2 - Raccolta di informazioni (anche attraverso la scheda di segnalazione)	Da parte del Referente del bullismo e <i>cyberbullismo</i> del Team di lavoro o emergenza, da parte di un insegnante della classe.
3 - Verifica di quanto segnalato/ valutazione degli interventi da attuare	Da parte del Referente del bullismo e <i>cyberbullismo</i> o del Team di lavoro o emergenza, da parte di un insegnante della classe.
4 Interventi/ punizioni	Da parte del DS, del Referente del bullismo e <i>cyberbullismo</i> , del Team di lavoro e/o emergenza, da parte di un insegnante della classe, figure specializzate interne od esterne all'Istituto, Forze dell'Ordine.
5 Valutazione finale	Da parte del Referente del bullismo e <i>cyberbullismo</i> o del Team di lavoro e/o emergenza.



Istituto Comprensivo Margherita Hack

Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN)

Tel. 0427 709057 - Fax 0427 71526

E-mail pnic82800x@istruzione.it - PEC pnic82800x@pec.istruzione.it

MODULO SEGNALAZIONE ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

Nome Cognome di chi effettua la segnalazione (insegnante o genitore)		
Nome e cognome del minore	Classe	sez

In cosa consiste l'azione di bullismo/cyberbullismo di cui l'alunno si ritiene vittima?

(indicare una o più opzioni nella lista che segue)

- prepotenze, minacce verbali, insulti o di altro tipo;
- diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari;
- pressioni;
- aggressione;
- molestia;
- ricatto;
- ingiuria;
- denigrazione (pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali blog, newsgroup, messaggistica immediata, profili face book, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori);
- diffamazione;
- flaming (litigi on line con uso di linguaggio violento e volgare);
- cyberstalking;
- esclusione (estromissione intenzionale dall'attività on line);
- sexting (invio di messaggi via smartphone o internet, corredati da immagini a sfondo sessuali) ;
- furto d'identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.);
- alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che mi riguardano senza che io volessi, ecc.) ;
- qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici.

Quali sono i contenuti che vorreste far rimuovere o oscurare sul web o su un social network? perchè li consideri atti di cyberbulismo? (inserire una sintetica descrizione – importante spiegare di cosa si tratta)

Dove sono stati diffusi i contenuti offensivi?

sul sito internet [è necessario indicare l'indirizzo del sito o meglio la URL specifica]
su uno o più social network [specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in particolare]
altro [specificare]

Se possibile, allegare immagini, video, *screenshot* e/o altri elementi informativi utili relativi all'atto di cyberbullismo e specificare qui sotto di cosa si tratta.

--

Date, luogo.....

Firma: